



*Avvocatura Distrettuale dello Stato*  
*Via Mariano Stabile, 182 - Palermo*

*Affare legale 4250/2020*  
*(da indicare nella successiva corrispondenza)*

*Avv. Loretta Palazzolo*

*Protocolli interni da inoltrare:*  
88900/2025

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "P. Giaccone"

Palermo

Rif. prot. n. 55573 del 16.05.2025

*Oggetto:* Citazione in appello notificato da Roberto Rini +1 c/ Azienda Ospedaliera  
Universitaria "P. Giaccone" ante la Corte d'Appello di Palermo Sezione Civile  
R.G. n. 2139/2023 trasmissione decreto liquidazione CTU.

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si allega decreto di liquidazione compensi del  
CTU.

Vorrete, pertanto, prendere contatti con il professionista nominato, al fine di procedere al  
saldo delle spettanze ivi liquidate e poste in solido tra le parti.

L'INCARICATO  
Loretta Palazzolo  
Avvocato dello Stato

Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, D.lgs. 39 del 1993 e 47 D.lgs. 82/2005.

Dm/G

Tel: 091/6906111 - Pec: [palermo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:palermo@mailcert.avvocaturastato.it) - e-mail Avvocato  
[loretta.palazzolo@avvocaturastato.it](mailto:loretta.palazzolo@avvocaturastato.it) e-mail Segreteria [gabriele.dimauro@avvocaturastato.it](mailto:gabriele.dimauro@avvocaturastato.it)

**Corte di Appello di Palermo*****Seconda Sezione Civile***

La Consigliera istr., dott. F. Bellafiore

Relativamente alla richiesta di liquidazione del (saldo del) compenso depositata dai consulenti tecnici d'ufficio dott.ri Luciano Corbellini e Sergio Cinque nel proc. n° 2139/2023 R.G.;

visto l'art. 275 D.P.R. 115/2002 (onorari degli ausiliari del magistrato) in base al quale *«sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37»*;

osservato che le tabelle di cui sopra sono state ulteriormente aggiornate con decreto del Ministro della Giustizia del 30.5.2002 e che, pertanto, ai fini della liquidazione di quanto oggetto dell'istanza, deve aversi riguardo alle tabelle allegate al decreto da ultimo richiamato;

ritenuto che, in considerazione della natura dell'incarico affidato – il quale investe anche i profili della valutazione e accertamento della colpa sanitaria – il compenso nella specie spettante al collegio peritale debba essere determinato secondo il criterio delle vacanze;

considerato infatti che *“il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal D.M. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze”* (Cass., n. 24992/2011);

ritenuto, conseguentemente, che il compenso dei cc.tt.uu., stante l'applicabilità nella specie del criterio residuale previsto dall'art. 4 legge 319/80 (v. anche C. Cost. 15/2025), va commisurato al tempo occorrente per l'espletamento dell'incarico;

osservato che ai sensi dell'art. 53 d.p.r. 115/2002, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico

affidatogli, e ritenuto di dovere, dunque, in concreto applicare il citato aumento (cfr. C. Cost. sent. n. 202/2021);

rilevato che i cc.tt.uu. hanno richiesto *“a saldo dell’attività svolta, un compenso così differenziato: 1) professore Luciano Corbellini euro 500, più oneri, saldo già detratto dell’acconto corrisposto (euro 1500 più oneri); 2) dottore Sergio Cinque euro 2000, più oneri, da intendersi come acconto/saldo”*;

osservato che il compenso indicato dai consulenti – pari, complessivamente, ad €. 4.000,00 in quanto riferito al collegio peritale – è contenuto entro quello liquidabile in applicazione dei criteri sopra menzionati, considerato il numero delle vacanze riconoscibili (non inferiore a 200, anche in ragione della complessità dell’incarico) e che, peraltro, nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacanza - unità di misura pari a due ore di impegno del professionista - non può distinguere tra la prima vacanza e quelle successive (v. C. Cost. sent. 16/2025);

ritenuto che pertanto può essere liquidato, a titolo di compenso in favore del collegio peritale, quanto complessivamente richiesto;

rilevato che i cc.tt.uu. non hanno documentato spese

P.Q.M.

Liquida in favore del collegio peritale composto dai cc.tt.uu. dott.ri Luciano Corbellini e Sergio Cinque la somma complessiva €. 4.000,00 - comprensiva degli acconti già disposti e/o percepiti - oltre I.V.A., Cassa professionale nella misura legalmente dovuta.

Pone tali spese provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.

Così deciso in data 8.8.2025

La Consigliera istr.  
Francesca Bellafiore